


827



Numero 703.

Office
Scritto

Il di 11. Novembre 1857.

Presenti i signori

Don Federico de Mathia consigliere
Presidente

Don Vinenzo Natale Galiani
Don Domenico Cassirki
Don Gaetano Uva
Don Antonio Pese
Don Raffaele Saomandi
Don Giuseppe Giandomenico
Consiglieri Don Michele Gattini
Procurator Generale del Re

Giudice

F. de Mathia

Vicario Maria Costa

Udienza tenuta dalla Gran Corte
civile residente in Teramo nel di
undici Novembre millocto cento-
cinquantesette

Nella causa iscritta a ruolo gente
Numero 18515.

Teramo

Da Concetta Manfredi proprietaria
domiciliata in Monopoli, separata
di beni da suo marito Barone Don
Commato Ghetti, e da costui au-
torizzata a stare in giudizio appel-
lante patrocinata da Don Giuseppe
Anzioletta

Don Vincenzo Romano patrocinatore
domiciliato in Teramo e Don Nicola
Vulki proprietario domiciliato
in Bitonto, appellato patrocinato
da Don Vincenzo Romano

È il Barone Don Commato Ghetti
e Don Giuseppe Antonelli, propria-
ri domiciliati in Monopoli appel-
lati e contumaci

Le parti chiamate nelle forme consuete
In continuatione della udienza del di

A di 27 Genn. 1858 si è rilagnata
Sped. al pub. D. Vincenzo Romano
reg. a Trani a D. Di al n. 833 L.3.
12 vol. f. 100 v. l. 1. g. 20. n. 372. per
12 vol. diff. di. h. 80. Sol. di. 5.00
Sevigny

sette dell'andante, in cui s'intenero
conclusioni di patrocinatori delle
parti -

Intesi i chiarimenti di fatto esposti dal
Giudice signor Cassirki
La Gran Corte civile à esaminato le seguenti
Questioni

1^a La cessione in paga per l'anno spillato
che fa il marito alla moglie di fonda-
ti di beni fondi precedentemente ipote-
cati a' creditori, avvertato il peg-
namento di que' fondi medesimi
si rende o pur no inefficace verso i
teresse de' creditori, come dannoso
fraudolento?


2^a Che per le spese?

Viduti gli atti

In la prima

Considerando, che nel fatto si à che al sig.
Gherzi essendo gli rimasto uno
stralcio di beni non pignoratili
dal suo patrimonio espropriato
e diviso tra creditori conosciuti, tra-
scurando tali beni anche affetti da
ipoteca a favore di creditori che
l'avrebbero sommessi ad espropria-
zione per essere soddisfatti, con

7582



M. Ricci

istrumento di ventuno Marzo
esso Signor Ghetti, dopo avvenuta
la separazione di beni con la mo-
glie sua Conetta Manfredi, le
diede in paga l'usufrutto di quei
beni per l'annuo spollatio pro-
messole co' capitoli matrimoniali
di sedici dicembre 1821.

J. S. M. Gallia
Vincenzo Maria Ricci

Che posteriormente a detto istrumento,
essendosi quei fondi pignorati da
creditori che avevano precedente i-
poteca, la moglie del debitore in
virtu di quell'istrumento ne re-
clama l'usufrutto a lei eduto
ed i creditori lo attaccano di nullita
perche fatto di concerto tra il ma-
rito e moglie in frode di' di loro
interessi, ed il Tribunale con la sen-
tenza appellata cosi ritiene.

Considerando, che i motivi ritenuti da
primi giudici con la sentenza ap-
pellata, respingono affatto i mit-
ti del gravame, in vero il concerto
tra marito e moglie, la frode ed
il danno di creditori, risulta chia-
ro da tutti gli atti della causa.
La separazione di beni avuto suo
go

go tra marito e moglie: lo stato
del signor Ghetti di essere divi-
nuto devotto dopo la prima es-
propriazione, rimanendogli uno
stralcio di beni non pignorati
ma perchè gravati di altre obbli-
gazioni ed ipoteche sarebbero stati
anch'essi sommessi ad espropriazio-
ne, dette luogo a quella cessione
dell'usufrutto a favore della mo-
glie, non in paga di un debiti-
to già verificato, ma da verificarsi
anno per anno per spillatio, e
sommessi con effetti ad espro-
priazione que' fondi, se doves-
se rispettarsi la cessione dell'
usufrutto a favore della moglie
del debitore, grave danno risul-
terebbe a' creditori per le ragio-
ni ritenute da' primi Giudici,
e quindi bene i creditori avvalor-
dosi del disposto nell'art. 1120.
della L. 66. impugnano tale
contratto, come fatto in frode
de' loro ragioni.

Che inoltre non è dispregevole l'oppor-
tazione ritenuta anche da' pri-
mi

54

mi Giudii, che il pignoramento
producendo immobilizzazione, scio-
glie anche il contratto autentico
per disposto dell' art. 1961. detta
Legge, avendo solo diritto il creditore
di concorrere in graduazione, e co-
si i frutti seguono il destino della
proprietà, formando massa a fa-
vore di tutti i creditori, e da distri-
buirsi dopo la chiusura tra i
credenti, ciò che mancherebbe an-
cora ove dovesse reggere tale frau-
dolenta cessione -

Che mai si osserva dall' appellante
di essersi annullato tale contratto
nell' interesse del marito, da poi
che l'atto venne dai creditori, e
nello interesse di costoro, il con-
tratto si è dichiarato nullo, come
chiaro risulta dalle considerazio-
ni di primi Giudii

Che tampoco è attendibile ciò che si
sostiene dall' appellante di esse-
re a di lui favore il giudicato
nella sentenza di separazione,
e nella precedente graduazione,
in dove in parte ottenne l'asse-
gno

quo de pona per spumino, giva
chi non vi concorrono gli estremi
voluti dalla legge, quella espro-
priazione fu espletata su di altri
fondi e fra altri ereditori -

Che non può avoglierti l'altro mezzo
far ritenere dalla Signora Man-
fredi, nella qualità di ammini-
stratrice destinata dal Tribunale
l'annuo spillato, da poichè con
ciò otterrebbe ciò che i ereditori
pugnano. Leonde comunque
si voglia guardare detto gravame
rende inintelligibile -

Su la seconda
Considerando, che l'appellante risulta suc-
cumbente, epperò tenuta alle spese

Per tali motivi
La Gran Corte civile pronunziando definiti-
vamente rigetta l'appello inter-
posto da sua Concetta Manfredi
di avverso la sentenza del Tribu-
nale civile di Orani del ventuno
Febbraio andante anno, e per lo
effetto confermandola in ordine
piena esecuzione -

Condanna l'appellante all'ammenda di
 carlini quattro in beneficio
 del Real Tesoro, e alle spese al
 giudizio di appello che saranno
 aggiudicate al patrocinatore di
 quei Romano, che si dichiaro
 di averle anticipate liquidate
 in ducati cinquantadue e grana
 ottantaingue compreso lo impeto
 della spedizione

Nella liquidazione non e compreso il
 compenso all'avvocato qualora for
 se dovuto -

J. S. Mathia
 Vincenzo Maria Boio

(A 872)

procedi a versare per il
 N. 3 del 1777 di 100 scudi di cui 1/3

Collazionata
 Paravita

Pi Riccia
 Dopo
 Protesse Lettigi -

A 119 del 1777